



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
AREZZO**

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo

Al Sig. Presidente della Camera Penale di Arezzo

Oggetto: decreto Legge n. 137/2020 art. 24 comma 1 – Deposito atti di cui all'art. 415 bis comma 3 cpp.

In relazione al decreto indicato in oggetto, in allegato si trasmette per doverosa conoscenza il provvedimento preso a seguito della Vs. segnalazione in data 30 ottobre 2020.

Cordiali saluti.

Arezzo, 31/10/2020

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Roberto Rossi





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO

Prot. Inf. n. _____

Arezzo, 31 ottobre 2020

Codice Procura 5100202100

Il Procuratore della Repubblica

Visto l'art. 24 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 , “ *Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*” che prevede come il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 bis , comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica avvenga , esclusivamente, mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L. 29/12/2009 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/02/2010 n. 24;

Rilevato che il personale delle segreterie è stato abilitato alle nuove funzionalità previste nell'applicativo S.I.C.P per la gestione dei depositi telematici tramite il Portale Deposito atti Penali (P.D.P.);

Vista la comunicazione pervenuta in data odierna dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo con la quale si rappresenta l'impossibilità della trasmissione degli atti di cui all'art. 415 bis, comma 3 cpp, in quanto nel P.D. P. , la Procura di Arezzo non risulta “attiva” nell'apposito “menu” per la selezione dell'ufficio destinatario dell'invio telematico;

Sentiti i magistrati ed il personale amministrativo interessato.

Atteso che comunque la norma citata esclude, al comma VI, che detti atti possano essere trasmessi via PEC.

Rilevato che, in attesa di compiere tutte le operazioni tecniche necessarie per ottenere l'attivazione del sistema, il deposito degli atti di cui all'art. 415 bis, comma 3 cpp non può, essere rifiutato essendo i termini in merito stabiliti a pena di decadenza

p.q.m.

sino a che il sistema P.D.P. non sarà reso concretamente operativo, il personale delle segreterie accetterà il deposito cartaceo di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 bis , comma 3, del codice di procedura penale.

Si comunichi ai Magistrati e al personale.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dot. Roberto Rossi)